

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

20° anno n. C 22

29 gennaio 1977

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommario

I *Comunicazioni*

Commissione

Unità di conto europea	1
Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3019/76 del Consiglio, del 13 dicembre 1976	2
Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3022/76 del Consiglio, del 13 dicembre 1976	2
Aiuti degli Stati — Comunicazione agli interessati diversi dagli Stati membri, a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE, relativa al progetto di aiuto temporaneo nel settore delle carni suine notificato dal governo britannico	3

II *Atti preparatori*

Commissione

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio sulle misure di carattere finanziario della Comunità volte a promuovere l'impiego del carbone per la produzione di energia elettrica	4
Proposta di direttiva del Consiglio per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali	6

III *Informazioni*

Commissione

Bando di gara relativo alla fornitura a titolo di aiuto alimentare di latte scremato in polvere vitaminizzato acquistato sul mercato della Comunità e destinato alla Tanzania	11
Appalti di lavori pubblici (direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva 72/277/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1972)	15
Procedure aperte	17
Procedure ristrette	21

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

UNITÀ DI CONTO EUROPEA ⁽¹⁾

28 gennaio 1977

Importo in moneta nazionale per 1 UCE:

Franco belga e lussemburghese:		Dollaro USA	1,11408
— mercato regolamentato	41,3631	Franco svizzero	2,79991
— mercato libero	41,4104	Peseta spagnola	76,7013
Marco tedesco	2,69423	Corona svedese	4,74974
Fiorino olandese	2,82246	Corona norvegese	5,93019
Sterlina inglese	0,649189	Dollaro canadese	1,14200
Corona danese	6,60014	Scudo portoghese	35,8743
Franco francese	5,53945	Scellino austriaco	19,1718
Lira italiana	982,146	Marco finlandese	4,27526
Sterlina irlandese	0,649189	Yen giapponese	323,023

⁽¹⁾ — Articolo 2, secondo capoverso, della decisione 75/250/CEE del Consiglio, del 21 aprile 1975, relativa alla definizione e conversione dell'unità di conto europea, utilizzata nella convenzione ACP-CEE di Lomé.

— Articolo 2, secondo capoverso, della decisione n. 3289/75/CECA della Commissione del 18 dicembre 1975, relativa alla definizione e conversione dell'unità di conto europea, per i bisogni del trattato CECA.

**Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE)
n. 3019/76 del Consiglio, del 13 dicembre 1976**

Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3019/76 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾, si comunica che le imputazioni, a livello della Comunità, dei prodotti originari dei paesi e/o territori sotto specificati, sul contingente tariffario comunitario, hanno raggiunto l'importo massimo corrispondente previsto nella colonna 4 dell'allegato A del detto regolamento.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Paesi o territori di origine
64.01	Calzature con soles esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale	Hong Kong
64.02	Calzature con soles esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce 64.01) con soles esterne di gomma o di materia plastica artificiale: B. altre	Hong Kong

Per i prodotti di cui trattasi, originari di Hong Kong, è pertanto ristabilita la tariffa normale, a partire dal 29 gennaio 1977.

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 20. 12. 1976, pag. 1.

**Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE)
n. 3022/76 del Consiglio, del 13 dicembre 1976**

Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3022/76 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione delle preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari dei paesi e territori in via di sviluppo ⁽¹⁾, si comunica che le imputazioni, a livello della Comunità, dei prodotti originari dei paesi sotto specificati, sul contingente tariffario comunitario, hanno raggiunto l'importo massimo corrispondente previsto nella colonna 4 b) dell'allegato A del detto regolamento.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Paesi di origine
60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata	Corea del Sud
60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata	Corea del Sud
61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo	Corea del Sud
61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini	Corea del Sud

Per i prodotti di cui trattasi, originari della Corea del Sud, è pertanto ristabilita la tariffa normale, a partire dal 29 gennaio 1977.

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 20. 12. 1976, pag. 69.

AIUTI DEGLI STATI

Comunicazione agli interessati diversi dagli Stati membri, a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE, relativa al progetto di aiuto temporaneo nel settore delle carni suine notificato dal governo britannico

1. Il progetto di aiuto prevede la concessione agli allevatori di suini di una sovvenzione temporanea di circa 5,5 pence per chilogrammo di peso morto, da pagarsi al momento della consegna ai macelli.
2. La Commissione ha avviato nei confronti di tale progetto la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE.
3. Nell'ambito di tale procedura e in conformità dell'articolo 93, paragrafo 2, primo comma, del trattato CEE, la Commissione intima a tutti gli interessati diversi dagli Stati membri di far pervenire le loro osservazioni in merito alla posizione da essa assunta entro 8 giorni lavorativi a decorrere dalla data di pubblicazione della presente, scrivendo al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee,
rue de la Loi, 200,
1049 Bruxelles, Belgio.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio sulle misure di carattere finanziario della Comunità volte a promuovere l'impiego del carbone per la produzione di energia elettrica*(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 31 dicembre 1976)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la definizione di una politica energetica comune fa parte degli obiettivi propri delle Comunità e che spetta alla Commissione proporre le misure da prendere a tal fine;

considerando che con la risoluzione del Consiglio, del 17 dicembre 1974, è stato deciso di modificare la struttura del consumo di energia intensificando gradualmente l'utilizzazione delle risorse sicure di energia e di limitare il consumo del petrolio nei settori in cui può essere economicamente sostituito da altre fonti di energia;

considerando che nella risoluzione del Consiglio, del 13 febbraio 1975, sono state approvate le linee direttive per i programmi di approvvigionamento di energia elettrica basati essenzialmente sull'energia nucleare e sul carbone come alternativa principale e sono state indicate le disposizioni comunitarie per limitare l'impiego del petrolio e del gas nelle centrali elettriche;

considerando che in mancanza di nuovi importanti investimenti a favore della capacità di produzione di energia elettrica a base di carbone, in parte per sostituire impianti obsoleti, sarà impossibile evitare un

notevole e indesiderato aumento del consumo di petrolio per la produzione di energia elettrica nella Comunità a partire dal 1980;

considerando che le esitazioni dei produttori di energia elettrica ad investire in capacità di produzione di energia elettrica a base di carbone in modo da renderle disponibili all'inizio degli anni '80 sono motivo di preoccupazione;

considerando che secondo il parere della Commissione incentivi finanziari relativamente modesti sotto forma di aiuti possono condurre a un grande numero di decisioni di investimento a favore di capacità di produzione di energia elettrica a base di carbone, in modo da renderle disponibili all'inizio degli anni '80. Deve essere previsto l'incoraggiamento all'impiego del carbone a mezzo di aiuti agli investimenti per impianti di produzione di elettricità ed inoltre deve essere esaminata la possibilità, al fine di promuovere l'uso del carbone nei detti impianti, di concedere bonificazioni di interessi sui prestiti per gli investimenti, bonificazioni a carico del bilancio della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Banca europea degli investimenti;

considerando che tale capacità di produzione di energia elettrica a base di carbone dovrebbe essere sfruttata al massimo utilizzando sia carbone della Comunità che carbone dei paesi terzi in modo da ridurre il consumo di petrolio per la produzione di energia elettrica;

considerando tuttavia che il carbone della Comunità deve essere impiegato in via prioritaria in questa nuova capacità di produzione di energia elettrica;

considerando che i vantaggi previsti dovranno essere concessi dalla Comunità in conformità con le disposizioni del trattato relative alla concorrenza;

considerando che il trattato non prevede i poteri necessari per l'adozione di misure finanziarie comunitarie intese a ridurre la dipendenza dal petrolio per la produzione di energia elettrica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Commissione può concedere aiuti finanziari a favore di progetti di investimenti per la produzione sul territorio degli Stati membri di energia elettrica nel settore pubblico e privato entro i limiti dei fondi stanziati nel bilancio. Questi aiuti finanziari saranno disponibili per:

- la costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica in grado di funzionare esclusivamente a carbone quale combustibile principale;
- la conversione di impianti di produzione che non sono in grado di funzionare a carbone, affinché possano utilizzare esclusivamente il carbone come combustibile principale, compresa la fornitura degli impianti ausiliari necessari;
- l'ammodernamento degli impianti di produzione in grado di funzionare interamente a carbone come combustibile principale che avranno 25 anni o più nel 1980.

Ai sensi del presente regolamento il termine carbone si riferisce all'antracite di qualsiasi origine avente un potere calorifico minimo di 4 500 kcal per kg.

Gli aiuti in questione saranno comuni soltanto ai progetti aventi una capacità effettiva non inferiore a 100 MW.

Tutti i progetti i cui lavori di costruzione inizieranno dopo l'adozione del presente regolamento potranno ricevere aiuti ai sensi del presente regolamento. I progetti i cui lavori di costruzione sono iniziati in data anteriore non saranno invece presi in considerazione.

Articolo 2

Gli aiuti copriranno il 30 % dei costi supplementari di investimenti che a giudizio della Commissione derivano interamente e necessariamente dall'installazione degli impianti per il funzionamento a carbone rispetto all'installazione degli impianti a petrolio o in aggiunta a tali impianti o dall'ammodernamento degli impianti esistenti.

Gli aiuti saranno concessi sulla base delle stime effettuate dalla Commissione sui preventivi di cui all'articolo 3 presentati unitamente alla domanda, e saranno espressi in unità di conto europee al tasso di cambio verso la valuta nazionale dello Stato membro interessato in vigore alla data in cui la domanda di aiuto sarà presentata alla Commissione. Gli aiuti espressi in unità di conto europee non saranno influenzati dall'evoluzione della situazione finanziaria, come variazioni dei costi o dei tassi di cambio tra l'unità di conto europea e la valuta nazionale dello Stato membro interessato.

Tuttavia nel caso in cui le attività non siano conformi alle specifiche di cui all'articolo 3, paragrafo 3, la Commissione può modificare proporzionalmente gli aiuti.

Articolo 3

Nelle domande di aiuto si dovrà indicare quanto segue:

1. Informazioni tecniche relative alla capacità e alle condizioni operanti dell'impianto, un'adeguata descrizione tecnica delle apparecchiature e informazioni sul tipo e sull'origine del carbone da utilizzare.
2. Un programma con le scadenze della costruzione e in particolare la data prevista di inizio del funzionamento dell'impianto a piena potenza.
3. Valutazione del costo totale del progetto unitamente alle specifiche particolareggiate degli impianti e dei costi derivanti esclusivamente dall'impiego del carbone come combustibile, per esempio impianti per:
 - a) la combustione del carbone;
 - b) la consegna, la movimentazione e l'immagazzinamento del carbone;
 - c) il trattamento e l'eliminazione delle ceneri e delle polveri;
 - d) le misure per la protezione dell'ambiente;
 - e) i controlli.
4. Un riassunto particolareggiato dei costi supplementari di investimento sostenuti per poter impiegare il carbone come combustibile rispetto o in aggiunta all'impiego del petrolio.
5. Qualora il progetto riguardi l'ammodernamento degli impianti esistenti si dovrà fornire oltre alle

informazioni precedenti una valutazione della durata effettiva prevista delle centrali elettriche prima e dopo l'ammodernamento.

Articolo 4

Le domande di aiuti devono essere accompagnate da un programma da cui risultino le quantità minime annue di carbone espresse in tec (tonnellate di equivalente carbone) da utilizzare durante i primi 7 anni di funzionamento a piena potenza dell'impianto.

Articolo 5

Nell'esaminare le domande di aiuti, la Commissione si riferirà ai programmi di consumo del carbone così presentati e quanto maggiore risulterà il consumo di carbone proposto in relazione all'entità del contributo, tanto più maggiore sarà il grado di priorità accordato al progetto. Tuttavia la priorità deve essere concessa ai progetti per i quali il produttore di energia elettrica è disposto ad impegnarsi ad utilizzare principalmente carbone comunitario.

Articolo 6

La Commissione adotterà le disposizioni per l'attuazione del presente regolamento e in particolare per la presentazione delle domande di aiuti ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento; elaborerà inoltre un modulo unificato di contratto da concludere con le società che beneficeranno degli aiuti.

Questo modulo unificato di contratto comprenderà le seguenti condizioni relative al pagamento degli aiuti:

- gli aiuti saranno versati in 10 rate uguali, 3 delle quali prima dell'entrata in funzione dell'impianto e le altre 7 ogni anno successivo sulla base del rispetto del programma di consumo di carbone di cui all'articolo 4.
- le prime 3 rate possono essere rimborsate alla Commissione nel caso in cui l'impianto non inizi a funzionare entro un periodo da specificare nel contratto.
- le 7 rate annue possono essere ridotte o rifiutate nel caso in cui non venga rispettato il programma di consumo di carbone.

Articolo 7

Tutte le informazioni tecniche e finanziarie relative richieste dalla Commissione per tutti gli stadi di un progetto per il quale vengono domandati aiuti ai sensi del presente regolamento dovranno essere messe a disposizione della Commissione durante tutto il periodo del versamento degli aiuti. La Commissione avrà il diritto di verificare tali informazioni ricorrendo ad ispezioni.

Articolo 8

La Commissione presenterà ad intervalli regolari una relazione sull'attuazione del presente regolamento e la trasmetterà al Consiglio e al Parlamento europeo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di direttiva del Consiglio per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 17 gennaio 1977)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'avvio della negoziazione di un contratto o di un impegno unilaterale tra un commerciante e un consumatore fuori dei locali commerciali costituisce una prassi molto diffusa negli Stati membri e che tali contratti o impegni unilaterali sono già disciplinati dalle leggi dei vari Stati membri;

considerando che una disparità tra tali disposizioni legislative può avere un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune; che è pertanto neces-

sario ravvicinare le disposizioni legislative vigenti in questo campo;

considerando che il programma preliminare della Comunità economica europea per una politica di protezione e d'informazione del consumatore, del 14 aprile 1975 ⁽¹⁾, prevede, tra l'altro, ai punti 24 e 25, che siano adottati provvedimenti per tutelare i consumatori contro pratiche commerciali abusive nel settore delle vendite a domicilio;

considerando che la caratteristica dei contratti negoziati fuori dei locali commerciali è che di regola il commerciante prende l'iniziativa di trattative, che collegano il consumatore impreparato o addirittura di sorpresa; che il consumatore non ha spesso la possibilità di confrontare la qualità e il prezzo che gli vengono proposti con altre offerte; che questo elemento di sorpresa è generalmente presente non soltanto nel caso dei contratti negoziati a domicilio ma anche in ogni altra forma di contratto negoziato dal commerciante fuori dai propri locali;

considerando che per migliorare la protezione del consumatore è opportuno prescrivere che i contratti negoziati fuori dei locali commerciali siano stesi per iscritto e contengano certe clausole essenziali;

considerando che, per permettere al consumatore di riflettere sulle conseguenze delle obbligazioni che sta per assumersi, è opportuno accordargli il diritto di recesso da esercitarsi entro un termine non inferiore a sette giorni dalla firma del contratto;

considerando che occorre inoltre adottare opportuni provvedimenti per informare il consumatore del suo diritto a disporre di un periodo di riflessione e per evitare che il termine venga ridotto da qualche clausola del contratto;

considerando che durante questo periodo il rischio per le merci e prestazioni fornite dovrebbe essere a carico del commerciante, salvo eventualmente la restituzione delle merci;

considerando che gli Stati membri per proteggere i consumatori contro gli abusi relativi a determinate merci e prestazioni hanno la facoltà di vietare la stipulazione di contratti fuori dei locali commerciali per queste merci e prestazioni;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica ai contratti stipulati tra un consumatore ed un commerciante nonché agli impegni unilaterali assunti da un consumatore nei confronti di un commerciante in base a trattative condotte fuori dei locali commerciali. Tali contratti sono denominati in appresso «contratti a domicilio».

2. Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) «consumatore» la persona fisica che per le transazioni comprese nella presente direttiva non agisce nell'ambito di un'attività commerciale o professionale;
- b) «commerciante» la persona fisica o giuridica che, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, stipula contratti con i consumatori;
- c) «locali commerciali» il luogo in cui un commerciante esercita stabilmente la propria attività, nonché gli stands occupati dal commerciante in fiere e mercati.

Articolo 2

La presente direttiva non si applica:

- a) ai contratti per i quali l'iniziativa delle trattative emana esclusivamente dal consumatore. La richiesta di cataloghi, campioni, saggi e simili, l'invito del consumatore a rendergli visita o a fare una dimostrazione al suo domicilio, nonché la partecipazione ad una manifestazione, non sono da considerarsi iniziative in questo senso;
- b) ai contratti le cui trattative siano state condotte esclusivamente per iscritto;
- c) ai contratti stipulati in presenza di un giudice, di un notaio o di un'altra persona che è tenuta ad informare le due parti contraenti dei rispettivi diritti ed obblighi;
- d) ai contratti aventi per oggetto beni immobili o diritti su beni immobili;
- e) ai contratti che implicino il pagamento da parte del consumatore di un corrispettivo non superiore

⁽¹⁾ GU n. C 92 del 25. 4. 1975, pag. 2.

a 25 unità di conto. L'unità di conto europea è definita dalla decisione n. 3289/75/CECA della Commissione ⁽¹⁾.

Il controvalore in moneta nazionale da prendere in considerazione a decorrere dal 31 dicembre di ogni anno è quello dell'ultimo giorno del mese di ottobre precedente per il quale sono disponibili i controvalori dell'unità di conto europea in tutte le monete della Comunità.

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, procede ogni tre anni all'esame e, se del caso, alla revisione degli importi espressi in unità di conto nel presente paragrafo, tenendo conto dell'evoluzione della situazione economica e monetaria nella Comunità.

Articolo 2 bis

La presente direttiva non osta all'adozione, sul piano comunitario, di disposizioni specifiche relative a determinati tipi di contratti, che comportino obbligazioni in materie di contratti stipulati in base a trattative condotte fuori dei locali commerciali in deroga a quelle derivanti dalla presente direttiva, in particolare nei seguenti settori:

- credito al consumo,
- insegnamento a distanza,
- valori mobiliari,
- contratti d'assicurazione.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che i contratti a domicilio siano stipulati per iscritto.

2. Il contratto a domicilio deve contenere in particolare le seguenti indicazioni:

- nome e indirizzo delle parti contraenti,
- designazione della cosa o della prestazione oggetto del contratto,
- termine di consegna della cosa o della fornitura della prestazione,
- prezzo,
- modalità di pagamento,

- informazioni, chiaramente distinte dal rimanente testo del contratto, sul diritto di recesso del consumatore, nonché nome e indirizzo della persona nei cui riguardi può essere esercitato il diritto di recesso.

Articolo 4

1. Il consumatore deve firmare di proprio pugno il contratto a domicilio.
2. Una copia del contratto deve essere consegnata al consumatore al momento della stipula o inviata subito dopo.

Articolo 5

È nullo il contratto a domicilio che non sia stato stipulato nel rispetto delle norme di cui agli articoli 3 e 4.

Articolo 6

1. Il consumatore può, mediante notifica da inviare al commerciante entro almeno sette giorni dalla stipulazione del contratto a domicilio, recedere dal detto contratto secondo le modalità prescritte dalla legislazione nazionale. Per l'osservanza del termine è sufficiente che la notifica sia inviata prima della scadenza del termine stesso.

2. Gli Stati membri possono tuttavia spostare l'inizio della decorrenza del termine ad una data ulteriore.

3. Con l'invio della notifica al commerciante, il consumatore è liberato dalle obbligazioni derivanti dal contratto.

4. Il consumatore non può rinunciare al diritto di recesso.

Articolo 6 bis

Le disposizioni dell'articolo 6 non sono applicabili nel caso in cui i servizi siano inerenti ad un'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e qualora sia stata accordata, a richiesta del consumatore, la copertura immediata del rischio.

Articolo 7

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per assicurare che all'atto della stipulazione del contratto a domicilio venga rimesso al consumatore un formulario conforme al modello allegato alla pre-

⁽¹⁾ GU n. L 327 del 19. 12. 1975, pag. 4.

sente direttiva, destinato a facilitargli l'esercizio di recesso.

Articolo 8

1. In caso di esercizio del diritto di recesso, i pagamenti effettuati e le merci ricevute sono restituiti al commerciante, a sue spese e rischio.
2. Il consumatore non è tenuto a pagare un corrispettivo per l'uso normale delle merci nel periodo di cui all'articolo 6.
3. Gli Stati membri possono adottare disposizioni complementari in ordine alle conseguenze del recesso dal contratto.

Articolo 9

Salvo che la legge nazionale disponga il pagamento di una cauzione, al commerciante è fatto divieto di esigere dal consumatore, prima della scadenza del termine di cui all'articolo 6:

- a) il pagamento integrale o parziale del prezzo contrattuale o qualsiasi altro pagamento in denaro o prestazione di garanzie, oppure
- b) il rilascio di cambiali, assegni o altri effetti commerciali o di accettare simili effetti.

Articolo 10

In caso di controversia in ordine ai seguenti punti:

- a) se il contratto a domicilio sia stato concluso esclusivamente su iniziativa del consumatore, ovvero
 - b) se la forma scritta sia stata osservata
- l'onere della prova incombe al commerciante.

Articolo 11

Le clausole contrattuali che

- a) prevedono il pagamento di un qualsiasi indennizzo da parte del consumatore che abbia esercitato il diritto di recesso, o
 - b) designano come foro competente un tribunale diverso da quello competente per legge
- sono nulle.

Articolo 12

1. L'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore non deve essere ostacolato o impedito mediante l'indicazione inesatta della data di stipulazione del contratto.
2. A tal fine gli Stati membri dispongono
 - a) che il consumatore apponga di proprio pugno la data sul contratto a domicilio, o
 - b) che il contratto sia registrato presso un ufficio designato a tale effetto.

Articolo 13

Gli Stati membri possono vietare totalmente, o limitatamente a determinate merci o prestazioni, che l'iniziativa per la conclusione dei contratti a domicilio sia assunta da un commerciante o subordinare detti contratti a una preventiva autorizzazione.

Articolo 14

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per conformarsi alla presente direttiva entro 18 mesi dalla sua notificazione e ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno emanate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO

Modello del «formulario di recesso»

Con la presente recedo dal contratto

riguardante
(designazione della merce o della prestazione)

per l'importo di
(prezzo)

Il
(data)

Nome:

Indirizzo:

Data:

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Office belge de l'économie et de l'agriculture (OBEA), Bruxelles

Direktoratet for Markedsordningerne, København

Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM), Frankfurt am Main

Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles (FORMA), Paris

Department of Agriculture and Fisheries, Dublin

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, Roma

Service d'économie rurale, Luxembourg

Voedselvoorzienings In- en Verkoopbureau (VIB), Hoensbroek

Intervention Board for Agricultural Produce, Reading, Berks

Bando di gara relativo alla fornitura a titolo di aiuto alimentare di latte scremato in polvere vitaminizzato acquistato sul mercato della Comunità e destinato alla Tanzania

I. Oggetto e generalità

1. Sarà indetta una gara, in conformità alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 161/77 ⁽¹⁾, per le spese di fornitura di 950 tonnellate di latte scremato in polvere vitaminizzato destinato alla Tanzania, acquistato sul mercato della Comunità, suddivise come segue:

— partita A: 400 tonnellate,

— partita B: 550 tonnellate.

Il concorrente fornisce in via supplementare il 5 % dei sacchi vuoti, identici a quelli contenenti la merce.

2. La consegna è da effettuarsi in un porto che deve essere designato nell'offerta, scelto tra i porti della Comunità, accessibili alle navi d'alto mare e dotato di un collegamento regolare con il paese destinatario.

3. La consegna nel porto d'imbarco deve aver luogo ad una data fissata dall'organismo d'intervento interessato e comunque:

— per quanto concerne la partita A: dopo il 1° e prima del 15 marzo 1977,

— per quanto concerne la partita B: dopo il 1° e prima del 15 aprile 1977.

II. Offerte

1. Il presente bando invita gli interessati a presentare, per le forniture poste in gara, le offerte relative all'importo al quale il concorrente si impegna a fornire il quantitativo di latte scremato in polvere in causa, alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 161/77.

2. L'offerta è valida soltanto se riguarda la totalità di una partita oggetto del bando di gara.

3. Le offerte devono pervenire, non oltre le ore 12 dell'8 febbraio 1977, con lettera raccomandata. o

⁽¹⁾ GU n. L 23 del 27. 1. 1977, pag. 42.

depositando l'offerta scritta contro ricevuta oppure con telex ad uno dei seguenti indirizzi, secondo il caso:

- Office belge de l'économie et de l'agriculture, secteur produits agricoles et alimentaires, 82, rue de Treves, B 1040 Bruxelles. Escluse offerte con telex.
- Direktoratet for Markedsordningerne, Frederiksborggade 18, DK 1360 København, telex 15 137 EFDIR — DK (conferma per lettera raccomandata entro le 24 ore qualora l'offerta sia presentata mediante telex).
- Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung, 6000 Frankfurt am Main, Adickesallee 40, telex n. 04 11 727. Le offerte recapitate a mano devono essere consegnate al BALM, Block B, Zimmer 453.
- Société Interlait, offerte recapitate a mano: 7, rue Scribe, Paris 9^e, lettera raccomandata: indirizzo postale: S.A. Interlait, BP 328 09, 75 428 Paris Cedex 09, secondo modello da ottenere su domanda. Escluse offerte con telex.
- Department of Agriculture and Fisheries, Dairy Division, Kildare Street, Dublin 2.
- Azienda interventi mercati agricoli, Via Palestro 81, Roma.
- Service d'économie rurale, 113-115 rue de Hollerich, Luxembourg.
- Voedselvoorzienings In- en Verkoopbureau, Kouvenderstraat 229, Hoensbroek, secondo modello da ottenere su domanda. Telex 56396.
- Intervention Board for Agricultural Produce, Fountain House, 2 West Mall, Reading, Berks RG1 7QW telex 848302.

Le offerte che non sono presentate con telex devono pervenire all'ufficio in questione in doppia busta sigillata. La busta interna, pure sigillata, reca, secondo il caso, l'indicazione:

«gara per fornitura latte scremato in polvere — regolamento (CEE) n. 161/77»,

«adjudication fourniture lait écrémé en poudre — règlement (CEE) n° 161/77»,

«licitation angående levering af skummetmælkspulver — forordning (EØF) nr. 161/77»,

«Ausschreibung Lieferung Magermilchpulver — Verordnung (EWG) Nr. 161/77»,

«Invitation to tender for the supply of skimmed-milk powder — Regulation (EEC) No 161/77»,

«inschrijving voor de levering van magere-melkpoeder — Verordening (EEG) nr. 161/77».

4. Nell'offerta viene indicato:

- a) il nome e l'indirizzo del concorrente,
- b) il porto d'imbarco scelto conformemente al punto I, paragrafo 2,
- c) l'importo offerto, tasse escluse, espresso nella moneta dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta e al quale il concorrente si impegna a consegnare, alle condizioni fissate, la totalità d'una partita di latte scremato in polvere oggetto della sua offerta.

L'importo offerto comprende le spese di assicurazione pre il trasporto fino alla fase prevista per la fornitura.

5. Ogni offerta deve essere corredata:

- a) dalla prova della costituzione della cauzione di cui al capitolo III;
- b) da una dichiarazione del concorrente secondo la quale si impegna a rispettare le norme di cui al regolamento (CEE) n. 161/77, nonché le disposizioni generali fissate dal presente bando.

6. L'offerta nonché le dichiarazioni e prove di cui al punto 5 suddetto sono redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro il cui organismo competente riceve l'offerta.

7. Un'offerta che non sia presentata in conformità alle condizioni del presente bando o che contenga riserve e/o condizioni diverse da quelle espressamente ammesse non è accettata.

8. L'offerta non può essere ritirata.

9. Il concorrente alleggerà all'offerta una busta timbrata con il suo indirizzo.

III. Cauzione d'asta e di fornitura

1. La cauzione d'asta e di fornitura ammonta a 20 unità di conto per tonnellata di latte scremato in polvere.

2. È espressa nella moneta dello Stato membro interessato ed è costituita

- a) sotto forma di assegno pagabile allo sportello di una banca situata nello Stato membro interessato ed emesso secondo il caso:

— a favore dell'OBEA,

- a favore del Direktoratet for Markedsordninger e autenticato da una banca con sede in Danimarca,
 - a favore del BALM e autenticato da una banca con sede in Germania,
 - a favore della società Interlait,
 - a favore dell'Accountant Department of Agriculture and Fisheries autenticato da una banca in Dublino,
 - a favore dell'AIMA e autenticato da una banca con sede in Italia,
 - a favore della Caisse générale de l'État a Lussemburgo, e autenticato da una banca con sede nel Granducato del Lussemburgo;
 - a favore del VIB e autenticato da una banca con sede nei Paesi Bassi,
 - a favore dell'Intervention Board for Agricultural Produce,
- ovvero
- b) sotto forma di fideiussione costituita secondo il caso
- a favore dell'OBEA, secondo il modello da ottenere su domanda,
 - a favore del Direktoratet for Markedsordninger presso una banca con sede in Danimarca secondo il modello da ottenere su domanda,
 - a favore del BALM presso una banca con sede nella Repubblica federale di Germania,
 - a favore del FORMA tramite una banca iscritta sull'elenco delle banche riconosciute dal «Conseil national du crédit» in Francia, secondo il modello da ottenere su domanda,
 - a favore del Department of Agriculture and Fisheries, Dublin,
 - a favore dell'AIMA presso una banca con sede in Italia,
 - a favore delle Caisse générale de l'État presso una banca con sede nel Granducato del Lussemburgo,
 - a favore del VIB tramite una banca con sede nei Paesi Bassi,
 - a favore dell'IBAP tramite una banca o una compagnia d'assicurazione con sede nel

Regno Unito, rispondente ai criteri fissati dall'IBAP secondo il formulario da ottenersi su richiesta.

3. La cauzione è svincolata soltanto:

- a) se l'offerta non è stata presa in considerazione,
- b) salvo casi di forza maggiore, se il concorrente non ha ritirato l'offerta prima dell'aggiudicazione e se gli attestati di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 161/77 sono stati forniti all'organismo d'intervento interessato.

4. In caso di forza maggiore, l'organismo d'intervento determina le misure da esso ritenute necessarie a motivo delle circostanze addotte.

IV. Aggiudicazione

1. L'offerta viene rifiutata se l'importo proposto è superiore all'importo massimo fissato per la partita in causa.
2. Salvo il caso di decisione di non dar corso alla gara, la fornitura viene aggiudicata al concorrente che ha presentato l'offerta con l'importo meno elevato. Qualora dovessero essere prese in considerazione più offerte introdotte presso lo stesso organismo d'intervento l'aggiudicazione ha luogo mediante sorteggio.
3. Ogni concorrente viene immediatamente informato per iscritto del risultato della gara.
4. L'organismo d'intervento non è tenuto a rendere conto delle decisioni di accettazione o di rifiuto delle offerte.
5. I diritti e gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione non sono trasferibili.

V. Condizioni di fornitura

La fornitura nel porto d'imbarco si effettua in conformità agli articoli 9 e 13 del regolamento (CEE) n. 161/77.

VI. Condizioni e modalità di pagamento

L'organismo d'intervento versa all'aggiudicatario l'importo indicato nell'offerta previa presentazione degli attestati di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 161/77.

VII. Restituzioni e importi di compensazione

Nessuna restituzione e nessun importo compensativo (monetario o di adesione) sono applicati al latte scremato in polvere fornito in conformità al presente bando.

VIII. Varie

Per quanto riguarda le controversie e ogni altra azione che potrebbe sorgere dall'esecuzione o dalla mancata esecuzione degli obblighi inerenti alla gara in oggetto, il foro competente è rispettivamente:

- Bruxelles per l'OBEA,
 - Copenaghen per il Direktoratet for Markedsordningerne,
 - Francoforte sul Meno per il BALM,
 - Parigi per il FORMA,
 - Dublino per il Department of Agriculture and Fisheries,
 - Roma per l'AIMA,
 - Lussemburgo per il Service d'économie rurale,
 - L'Aia per il VIB,
 - Reading per l'Intervention Board for Agricultural Produce.
-

APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

(Pubblicazione dei bandi di gara per appalti e concessioni di lavori pubblici conformemente alla direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva 72/277/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1972)

MODELLI DI BANDI DI GARA**A. Procedure aperte**

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 16 e)⁽¹⁾:
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 16 b)):
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 16 c)):
b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 16 c)):
c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 16 c)):
d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 16 c)).
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 16 d)):
5. a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale possono essere chiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari (articolo 16 f)):
b) Data limite per presentare tale domanda (articolo 16 f)):
c) (eventualmente) Importo e modalità di versamento della somma necessaria per ottenere tali documenti (articolo 16 f)):
6. a) Data limite per la ricezione delle offerte (articolo 16 g)):
b) Indirizzo al quale devono essere trasmesse (articolo 16 g)):
c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte le offerte (articolo 16 g)):
7. a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (articolo 16 h)):
b) Data, ora e luogo dell'apertura (articolo 16 h)):
8. (eventualmente) Cauzioni e garanzie richieste (articolo 16 i)):
9. Modalità essenziali di finanziamento o di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia (articolo 16 j)):
10. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 16 k)):
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico cui l'imprenditore deve assolvere (articolo 16 l)):
12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta (articolo 16 m)):
13. Criteri che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. I criteri diversi dal prezzo più basso sono menzionati quando non figurano nel capitolato d'oneri (articolo 29):
14. Altre indicazioni:
15. Data di spedizione del bando (articolo 16 a)):

⁽¹⁾ Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

B. Procedure ristrette

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 17 a))⁽¹⁾:
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 17 a)):
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 17 a)):
b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 17 a)):
c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 17 a)):
d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 17 a)):
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 17 a)):
5. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 17 a)):
6. a) Data limite per la ricezione delle domande di partecipazione (articolo 17 b)):
b) Indirizzo al quale esse devono essere trasmesse (articolo 17 b)):
c) Lingua o lingue nelle quali esse debbono essere redatte (articolo 17 b)):
7. Data limite di spedizione degli inviti a presentare le offerte (articolo 17 c)):
8. Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore, nonché le condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve assolvere (articolo 17 d)):
9. Criteri di attribuzione dell'appalto se non figurano nell'invito a presentare le offerte (articolo 18 d)):
10. Altre indicazioni:
11. Data di spedizione del bando (articolo 17 a)):

Le seguenti sigle usate nelle comunicazioni corrispondono a:

B — Belgio	DK — Danimarca
D — Germania	F — Francia
IRL — Irlanda	I — Italia
L — Lussemburgo	NL — Paesi Bassi
UK — Regno Unito	

⁽¹⁾ Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

Procedura aperta

1. Landesstraßenbauamt Kleve, Nassauer Allee 93, Postfach 168, D 4190 Kleve.
2. Gara pubblica d'appalto in conformità del regolamento che disciplina i bandi di gara per opere edili, parte A (VOB/A).
3. a) Costruzione della strada regionale 77 fra Goch e Uedem dal km 1,405 al km 8,886.
b) 282 000 m³ movimento terra di cui:
180 000 m³ materiale per ripiena;
50 000 m³ fornitura di materiale antigelo;
66 000 m² consolidamento dello strato antigelo con cemento;
24 000 t strato portante bituminoso;
6 300 t legante asfaltico, 0/16 mm;
7 290 t calcestruzzo asfaltico, 0/11 mm;
1 760 t calcestruzzo asfaltico, 0/5 mm;
15 000 m² strato portante in pietrisco in conformità delle norme TVT, spessore 20 cm;
1 ponte in cemento armato, dimensioni: lunghezza netta 27,50 m, altezza netta 3,50 m, larghezza netta fra parapetti 15,50 m.
c) Lotto unico.
d)
4. Termine di esecuzione: 200 giorni lavorativi dopo l'aggiudicazione.
5. a) Vedi punto 1.
b) 2 febbraio 1977.
c) Alla domanda va allegata la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento dell'importo di 40 DM, non rimborsabile, per il capitolato d'appalto in duplice copia.
Il pagamento verrà effettuato sul ccp n. 500 8644 del Landesstraßenbauamt Kleve con l'indicazione: «Ausschreibungsunterlagen Neubau L 77 Goch—Uedem».
6. a) 15 marzo 1977, ore 11.
b) Vedi punto 1.
c) Lingua tedesca.
7. a) Offerenti e loro mandatari.
b) Martedì, 15 marzo 1977, ore 11; per l'indirizzo vedi punto 1, ufficio 69.
8. È richiesta una cauzione pari al 5 % dell'importo dell'offerta base dell'aggiudicazione, rilasciata da un istituto di credito o da una società assicuratrice di crediti autorizzati nella Repubblica federale di Germania.
9. Acconti e saldo in conformità del regolamento che disciplina i bandi di gara per opere edili, parte B (VOB/B).
- 10.
11. Ai candidati possono essere richieste referenze comprovanti la loro esperienza, capacità e affidabilità, nonché una documentazione relativa ad opere edili eseguite negli ultimi tre anni.
La documentazione relativa alla presente gara d'appalto verrà spedita soltanto a quelle imprese che avranno presentato referenze probanti.
A richiesta l'offerente dovrà comprovare la sua capacità finanziaria in merito all'esecuzione dell'opera.
12. Termine di aggiudicazione: 26 aprile 1977.
13. A norma del paragrafo 25 VOB/A verrà dichiarata deliberataria l'offerta che appare più vantaggiosa sotto il profilo tecnico ed economico.
14. Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ing. Schäfer presso il Landesstraßenbauamt Kleve (Tel.: 02821/2 40 61).
15. 21 gennaio 1977.

Procedura aperta

1. Stadt Ansbach, Stadtbauamt, Tiefbauabteilung, D 8800 Ansbach, Nürnberger Str. 32a.
Ufficio dell'ingegnere incaricato:
Dipl. Ing. Adam Götz, Hilblestraße 7, D 8000 München 19 (Monaco).
2. Gara pubblica di appalto in conformità del regolamento che disciplina i bandi di gara (VOB/A).
3. a) D 8800 Ansbach-Ost, an der Rezat (di fronte a Aumühle).
b) Ampliamento dell'impianto di depurazione meccanico-biologico esistente per 250 000 equiv. popolazione. Durante i lavori va mantenuto in funzionamento l'impianto esistente.
c) Il committente si riserva di suddividere l'intero appalto in lotti così articolati:
Lotto II: bacino d'acqua piovana ($I = 1\ 850\ m^3$), impianto di grigliatura, dissabbiatore ($I = 437\ m^3$) e canaletti di scarico.
Lotto III: bacino di predepurazione ($I = 1\ 700\ m^3$), sala macchine A ($462\ m^2$ superficie coperta).
Lotto IV: fondazioni per 2 torri di acciaio, per la decomposizione dei fanghi, scantinato e tromba di scala.
Lotto V: sala macchine B (545 superficie coperta), bacino di attivazione ($I = 8\ 500\ m^3$).
Lotto VI: bacino di depurazione intermedia ($I = 2\ 700\ m^3$), 3 filtri percolatori ($I\ 3\ 500\ m^3$ ciascuno).
Lotto VII: 2 bacini postdepuratori ($I\ 3\ 600\ m^3$ ciascuno).
Ogni lotto comprende la posa di tubature, vasche a humus, vie d'accesso e lavori annessi.
Perché l'offerta sia valida è sufficiente la completa esecuzione di un lotto.
Potranno essere presentate proposte alternative per due serbatoi di decomposizione (contenuto $5\ 000\ m^3$ ciascuno) e per 3 pareti precomprese dei filtri percolatori ($\varnothing\ 30\ m$, altezza = $6,4\ m$).
- d)
4. Inizio dei lavori: maggio 1977.
Conclusione dei lavori: autunno 1978.
I termini di esecuzione dei singoli lotti saranno proposti liberamente.
5. a) Vedi punto 1.
b) Giovedì, 17 febbraio 1977. La spedizione o l'emissione della documentazione avverrà dopo tale data.
- c) 300 DM da versare sul conto n. 203 505 della Sparkasse Ansbach, BLZ. 765 500 00, con la causale «Erweiterung Kläranlage Ansbach».
Alla richiesta della documentazione va allegata la ricevuta di pagamento. Agli offerenti sarà rimborsata la somma di 100 DM.
6. a) 31 marzo 1977, ore 10.
b) Vedi punto 1, «Verwaltungsabteilung — Verwaltungsgelände Nürnberger Straße 32a, II piano, ufficio n. 213».
c) Lingua tedesca.
7. a) Offerenti e loro mandatari.
b) 31 marzo 1977, ore 10,30; vedi punto 1, «Sitzungssaal der Stadtwerke», II° piano.
8. Fideiussione bancaria pari al 5 % dell'importo finale, rilasciata da un istituto di credito o da una società assicuratrice di crediti autorizzati nella Repubblica federale di Germania a garanzia della corretta esecuzione dei lavori.
9. Acconti e saldo a norma del regolamento che disciplina i bandi di gara per i lavori edili VOB/B.
- 10.
11. Su richiesta il candidato dovrà fornire:
 - il fatturato raggiunto dall'offerente negli ultimi 3 esercizi;
 - opere edili eseguite negli ultimi 3 anni comparabili con quelle previste dal presente bando;
 - entità delle forze di lavoro impiegate in media negli ultimi 3 esercizi.
12. Entro il 31 maggio 1977.
13. A norma del paragrafo, VOB/A, verrà giudicata deliberataria l'offerta che apparirà più vantaggiosa dal punto di vista tecnico ed economico.
14. L'area destinata ai lavori potrà essere visitata da lunedì a venerdì, dalle ore 8 alle ore 16. Sono disponibili sul posto campioni di terreno. Ulteriori documentazioni e progetti potranno essere esaminati presso lo «Stadtbauamt — Tiefbauabteilung — Ansbach, Nürnberger Str. 32a».
15. 21 gennaio 1977.

Procedura aperta

1. Landschaftsverband Rheinland, Fernstraßen-Neubauamt Köln, D 5000 Köln 91, Am Grauen Stein 33; tel. 8297-1, teleselezione: 8297/2260 oppure 2262.
2. Gara pubblica di appalto in conformità del regolamento che disciplina i bandi di gara per opere edili, VOB/A, edizione 1973.
3. a) Repubblica federale di Germania, Land Nordrhein-Westfalen Erftkreis Bergheim/A 61, parte Nord.
b) 1 800 000 m³ scavo di terreno di cui:
1 150 000 m³ da riportare in terrapieno,
650 000 m³ da trasportare su scarico a cura dell'impresa prescelta;
30 000 t calce per bonifica terreno;
32 000 m condutture di drenaggio;
650 tombini;
22 000 m² posa del manto stradale.
c) E 1 lotto unico.
d)
4. 300 giorni lavorativi (dai primi di agosto 1977 alla fine di dicembre 1978).
5. a) Il capitolato d'appalto va richiesto per iscritto al Fernstraßen-Neubauamt Köln, 5 Köln 91, Am Grauen Stein 33, entro il 25 febbraio 1977.
Le domande pervenute in ritardo non verranno prese in considerazione.
b) Le documentazioni verranno spedite in duplice copia a partire dal 25 marzo 1977, esclusivamente a mezzo posta.
c) Alla domanda va allegata una ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento di un importo pari a 100 DM sul c/c. n. 66 969 presso la Westdeutsche Landesbank — Girozentrale — Niederlassung Köln, 5 Köln 1, Ludwigstraße 6, Postfach 10 15 50, con indicazione del numero d'appalto 56-77-007 sulla ricevuta nella rubrica della causale. Qualsiasi pagamento diretto al Fernstraßen-Neubauamt Köln verrà respinto.
6. a) 28 aprile 1977.
b) Vedi punto 1.
c) Lingua tedesca.
7. a) Offerenti e loro mandatari.
b) 28 aprile 1977, ore 11; per l'indirizzo vedi punto 1.
8. Verranno accettate soltanto cauzioni rilasciate da un istituto di credito o da una società di assicuratrice di crediti autorizzati nella Repubblica federale di Germania (5 % dell'importo base d'offerta).
9. Acconti e saldo in conformità del regolamento che disciplina i bandi di gara per opere edili, VOB/B edizione 1973.
- 10.
11. A richiesta gli offerenti dovranno comprovare la loro idoneità economica e tecnica (vedi articoli 25 e 26 delle direttive della Comunità europea).
Alle offerte vanno allegate referenze e documentazioni relative ai lavori di pari entità e dello stesso tipo eseguiti negli ultimi 3 esercizi.
Vanno inoltre inviate documentazioni relative alle apparecchiature e al personale tecnico a disposizione.
12. 25 luglio 1977.
13. A norma del paragrafo 25 VOB/A verrà dichiarata deliberataria l'offerta che risulta più vantaggiosa sotto il profilo tecnico ed economico. Verranno escluse dall'aggiudicazione le imprese che non ottempereranno ai criteri di cui all'articolo 23 delle direttive CEE.
- 14.
15. 21 gennaio 1977.

Procedura aperta

1. Vejdirektoratet, Havnegade 23, DK 1016 København K, v/Roskilde amtskommune, Amtsgården, Køgevej 80, DK 4000 Roskilde.
 2. Gara pubblica d'appalto con il sistema d'aggiudicazione di cui alla legge n. 216 dell'8 giugno 1966.
 3. a)
 - b) Movimenti di terra, opere di drenaggio, rivestimento e costruzione di ponti per un tratto di strada di km 3,3 a est di Vor Frue.
Elenco delle prestazioni:
movimenti di terra: 70 000 m³;
condutture per opere di drenaggio: 3 200 m;
cemento armato: 150 m³;
cemento asfaltico: 3 000 t;
cemento asfaltico misto a ghiaia, tipo 1: 7 000 t;
cemento asfaltico misto a ghiaia, tipo 2: 11 000 t;
ghiaia per il consolidamento del fondo stradale: 34 500 m³;
cemento asfaltico: 3 000 t;
cemento asfaltico misto a ghiaia, tipo 1: 12 500 t;
ghiaia stabilizzata meccanicamente: 8 000 m³;
ghiaia per il consolidamento del fondo stradale: 29 000 m³;
cemento asfaltico: 3 500 t;
cemento asfaltico misto a ghiaia, tipo 1: 8 500 t;
ghiaia stabilizzata con cemento: 6 500 m³;
ghiaia per il consolidamento del fondo stradale: 32 000 m³.
 - c)
 - d)
4. 15 marzo 1977 — 1° ottobre 1978.
 5. a) Roskilde amtskommune, Teknisk forvaltning, Amtsgården Køgevej 80, DK 4000 Roskilde.
 - b)
- c) A garanzia della restituzione dei documenti si richiede un deposito di corone 1 000, da versare mediante assegno sbarrato all'ordine di «Roskilde amtskommune».
6. a) 22 febbraio 1977.
 - b) Roskilde amtskommune, Teknisk forvaltning; per l'indirizzo vedi punto 5 a). L'offerta dovrà arrecare la dicitura: «Licitations, Øst om Vor Frue».
 - c) Lingua danese.
7. a) Offerenti.
 - b) 22 febbraio 1977, ore 14; per l'indirizzo vedi punto 5 a).
8. L'aggiudicatario dovrà depositare prima dell'inizio dei lavori una cauzione pari al 10 % dell'appalto (più IVA) a garanzia dell'adempimento del contratto.
 9. Versamento di acconti mensili sulla base della quota di lavori effettivamente eseguiti. Su ogni acconto sarà operata una ritenuta del 10 % sino alla concorrenza del 5 % dell'importo globale dell'appalto.
- 10.
 11. Gli offerenti dovranno, entro una settimana dal ricevimento della relativa richiesta, produrre i documenti comprovanti la propria solidità economica e finanziaria e perizia tecnica, di cui all'articolo 25 a) e c) e all'articolo 26 b) della direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971.
 12. 6 settimane dall'apertura delle offerte.
 13. Vedi punto 11. Inoltre l'offerente dovrà comprovare il possesso di esperienze specifiche nel genere di lavori previsti nel presente bando.
- 14.
 15. 20 gennaio 1977.

Procedura ristretta

1. North Eastern Education and Library Board, County Hall, 182 Galgorm Road, UK Ballymena, County Antrim BT42 1HN, Northern Ireland.
 - bilanci degli ultimi tre esercizi, con indicazione del fatturato relativo a lavori edili;
 - dati sulle qualifiche tecniche del personale dirigente e di controllo responsabile dell'esecuzione dei lavori, con la menzione di eventuali precedenti esperienze della tecnica edilizia in uso nel Regno Unito;
 - descrizione del macchinario e dell'attrezzatura tecnica disponibili;
 - elenco dei lavori per un importo superiore ad 1 milione di UC realizzati negli ultimi 5 anni, con indicazione del valore, dell'ubicazione e dell'ente appaltante di ciascuna opera.
2. L'offerta ricevibile più bassa tra quelle presentate da candidati selezionati, soggetta alla concessione di aiuti disposti dal «Northern Ireland Economic Development».
 - Fatta salva l'osservanza di quanto disposto dalla legge del 1947 sulla tutela del lavoro (Safeguarding of Employment Act) per l'Irlanda del Nord, l'aggiudicatario potrà assumere personale delle seguenti categorie, senza dover ricorrere agli uffici di collocamento:
 - personale con funzioni ispettive e di controllo;
 - manodopera che si trovi già alle proprie dipendenze in base ad un rapporto costante o saltuario d'impiego;
 - altra manodopera richiesta per coprire posti in organico per i quali il competente ufficio di collocamento non provveda — entro un limite di tempo ragionevole dalla data di ricevimento della relativa richiesta — a fornire personale che, a giudizio dell'appaltatore, sia in possesso dei requisiti necessari.
3. a) Scuola secondaria di Ardnaveigh.
L'area fabbricabile è sita a nord-est di Antrim New Town, a circa 17 e 22 miglia rispettivamente da Belfast e Larne.
 - Particolari sugli aiuti disposti dal «Northern Ireland Economic Development» figureranno nella documentazione di gara.
- b) Costruzione e rifinitura di una scuola secondaria per 640 alunni. L'edificio sarà ad un solo piano, ad eccezione della palestra, della sala per le riunioni e del blocco aule. La superficie totale sarà di circa 6 500 m². Costo previsto: circa 1 250 000 £.
- c)
- d)
4. L'edificio ed i lavori di sistemazione dell'area circostante devono essere consegnati entro 27 mesi a partire dalla data di apertura del cantiere che sarà quella della lettera dell'architetto che notifica all'impresa l'avvenuta assegnazione del bando.
 - 10. Il contratto sarà basato sulle clausole dello «Standard Form of Building Contract», edizione 1963 (revisione del luglio 1975), pubblicato dal Joint Contracts Tribunal per la Standard Form of Building Contract e modificato dall'ente appaltante.
I candidati sono tenuti a mantenere le proprie offerte per un periodo di 8 settimane. È prevista la clausola per fluttuazione dei prezzi della manodopera e dei materiali. Acconti mensili o quindicinali sulla base della valutazione dei lavori eseguiti e dei materiali consegnati in cantiere.
5. Qualora l'offerta ricevibile sia presentata da un consorzio d'impresе, ciascuna di esse dovrà impegnarsi a rispondere in solido e individualmente del corretto adempimento del contratto.
 - 11. 21 gennaio 1977.
6. a) 21 febbraio 1977.
 - certificato d'iscrizione all'albo professionale o al «Companies Register» di Gran Bretagna o d'Irlanda;
- b) Vedi punto 1.
- c) Lingua inglese.
7. 21 marzo 1977.
8. Documentazione richiesta:

Procedura ristretta

1. Direction départementale de l'équipement de la Gironde,
Cité administrative, Rue Jules Ferry, F 33090 Bordeaux Ce-
dex.
 - c)
 - d)
2. Procedura ristretta.
 4. 14 mesi al massimo.
 - 5.
3. a) Département de la Gironde.
 - b) Sbancamento, drenaggio, opere d'arte del tronco nord-
ovest della circoscrizione dell'agglomerato urbano di
Bordeaux, riva sinistra, 1ª fase. Materiali di sterro per ri-
porto: 142 600 m³. Materiali di sterro messi in deposito
definitivo: 446 500 m³.
Strato letto da cava di prestito: 170 000 m³.
Drenaggio: tubi Ø 150: 14 807 m. canalizzazioni Ø
400: 1 555 m; Ø 600: 1 002 m; Ø 800: 29 m.
Pozzetti 0,40 × 0,70: 275. Pozzetti 1,00 × 1,00: 100.
Collettori per conto della città di Bordeaux, da realizzare
contemporaneamente ai lavori per il Ministère de l'équi-
pement: Ø 1 800: 1 768 m; Ø 2 000: 4 695 m.
Pozzetti: per Ø 1 800: 21; per Ø 2 000: 42.
Opere d'arte: costruzione di 3 cavalcavia con fondazioni
su solette e con lastra in cemento precompresso.
 6. a) 1° marzo 1977.
b) Vedi punto 1.
c) Lingua francese.
 - 7.
 8. Referenze per lavori precedentemente eseguiti.
Dichiarazione sottoscritta dalle imprese.
 - 9.
 10. Termine di progettazione: 1 mese.
Inizio dei lavori: giugno 1977.
 11. 21 gennaio 1977.

Procedura ristretta

1. Annandale and Eskdale District Council, District Council Chambers, 4K Annan, Dumfriesshire, Scotland.
2. L'offerta ricevibile più bassa in gara tra quelle presentate da imprese selezionate.
3. a) Area fabbricabile situata a est di Shawhill Road, Annan, nel comprensorio di Annandale e Eskdale e nella regione di Dumfries e Galloway, Scozia.
b) La costruzione di 13 blocchi tra cui 56 case. Costo presunto: £ 550 000,00.
c)
d)
4. 21 mesi.
5. Il contratto si baserà sullo Standard Form of Building Contract, edizione ad uso delle autorità locali, con gli elenchi dei materiali (edizione del 1963 riveduta nel 1975), con le modifiche apportate dallo Scottish Supplement 1975 facenti parte del contratto d'appalto.
6. a) febbraio 1977.
- b) The Director of Technical Services; per l'indirizzo vedi punto 1.
- c) Lingua inglese.
7. 15 febbraio 1977.
8. Le imprese che intendano partecipare alla gara dovranno presentare la documentazione prevista dall'articolo 23 della direttiva 71/305/CEE e altri certificati comprovanti la situazione finanziaria e la perizia tecnica dell'impresa ai sensi degli articoli 25 e 26 della suddetta direttiva.
9. I criteri di aggiudicazione figureranno nell'invito a presentare le offerte.
10. L'impresa offerente dovrà corrispondere una cauzione il cui ammontare verrà stabilito dall'ente committente. Le spese saranno a carico dell'ente committente.
L'ente committente non si impegna ad accettare né l'offerta più bassa né qualsiasi altra offerta e nemmeno si assumerà l'onere finanziario corrispondente alle spese per la presentazione dell'offerta.
11. 18 gennaio 1977.

Procedura ristretta

1. Borough Architect, London Borough of Hillingdon, Civic Centre, UK Uxbridge, Middlesex UB8 1UW, UK.
2. Procedura ristretta.
3. a) Area fabbricabile 257 coerenze: Cowley Road/Wellington Road.
b) New York.
Costruzione di 129 alloggi di 2 o di 3 piani di tipo tradizionale.
c) Lotto unico.
d)
4. 24 mesi.
5. Standard Form of Building Contract.
6. a) 28 febbraio 1977.
b) Vedi punto 1.
c) Lingua inglese.
7. Fine marzo 1976.
8. Certificato comprovante la situazione finanziaria ed economica dell'impresa ai sensi dell'articolo 25 a) — c) della direttiva 71/305/CEE del Consiglio.
Certificato comprovante la perizia tecnica ai sensi degli articoli 26 a) — e) e 26 b), oltre a un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi anni con indicazione dell'importo, dell'ente committente, della data e dell'ubicazione.
Le imprese che figurano nella lista dell'ente committente non dovranno fornire tali informazioni.
9. Prezzo, termine di esecuzione, garanzie tecniche e finanziarie.
10. Il contratto si baserà sulle condizioni contrattuali stabilite dal «Royal Institute of British Architects» (Standard Form of Building Contract, edizione ad uso delle autorità locali, rivieduta nel luglio 1976).
L'aggiudicatario dovrà fornire una cauzione, a garanzia dell'adempimento delle clausole contrattuali, pari al 10 % dell'importo dell'appalto.
11. 20 gennaio 1977.

Procedura ristretta

1. Direction départementale de l'équipement des Pyrénées-Orientales, 2, rue Jean Richepin, BP 909, F 66020 Perpignan Cedex.
 - Calcestruzzo armato in modo leggero (600 m³; 160 m³; 760 m³).
 - Iniezioni di cemento per consolidamento muri (2 000 m²; 500 m²; 2 500 m²).
 - Pozzetti con presa d'acqua (5 u; -; 5 u).
 - Trincee (-; 2 100 ml; 2 100 ml).
 - Cordoli per canaletti di scolo (3 400 ml; 8 500 ml; 11 900 ml).
2. Procedura ristretta.
3. a) R.N. 20: comuni di Porta, Latour de Carol, Enveigt, Ur et Bourg-Madame, département des Pyrénées-Orientales.
 - c) Lotto unico costituito da una frazione fissa e da due frazioni condizionali.
- b) R.N. 20: lavori preparatori per il consolidamento e per l'ampliamento della carreggiata a 7 metri tra i km 19,035 e 32,900 (frazione fissa, frazione condizionale e totale tra parentesi).
 - Abbattimento alberi (22; 68; 90).
 - Materiale di sterro non roccioso per riporto o per deposito (19 000 m³; 6 000 m³; 25 000 m³).
 - Materiale di sterro roccioso per deposito (2 500 m³; -; 2 500 m³).
 - Materiale per fossetti e per sbancamento sede stradale (8 700 m³; 4 000 m³; 12 700 m³).
 - Sterri per opere d'arte (1 500 m³; 80 m³; 1 580 m³).
 - Demolizione di manufatti (1 200 m³; 300 m³; 1 500 m³).
 - Breccia 30/60 per drenaggio (580 m³; 120 m³; 700 m³).
 - Tubi di drenaggio PVC Ø 160 (2 600 ml; 650 ml; 3 250 ml).
 - Miscuglio sabbia ghiaia 0/80 per strato di fondazione (8 500 m³; 4 650 m³; 13 150 m³).
 - Trattamento al «cut-back» e rivestimento a due strati (41 100 m²; 23 400 m²; 64 500 m²).
 - Condotti Ø 500, 600, 800, 1 000, 1 200 (635 m; 65 m; 700 m).
 - Pozzetti per acquedotti (51; 13; 64).
 - Intonaci alla malta di cemento (320 m²; 80 m²; 400 m²).
 - Calcestruzzo per fondazione (900 m³; 250 m³; 1 150 m³).
 - Calcestruzzo per le sovrastrutture (910 m³; -; 910 m³).
4. 5 mesi per l'insieme dei lavori.
5. Imprese congiunte e solidali.
6. a) 14 febbraio 1977, ore 18.
 - b) Monsieur le directeur départemental de l'équipement per l'indirizzo vedi punto 1 (lettera raccomandata o consegna brevi manu).
 - c) Lingua francese.
7. 4 marzo 1977.
8. Dichiarazione conforme a quanto disposto dall'articolo 41 del «Code des marchés publics».
9. Pregio tecnico e prezzo delle prestazioni; caratteristiche del materiale destinato ai lavori; termine di esecuzione.
10. Informazioni complementari possono essere chieste alla:
 - D.D.E., 8, avenue maréchal Joffre, B.P. 909, F 66020 Perpignan Cedex. Tel.: 61 23 86, interno 327.
 - Subdivision de l'équipement, F 66800 Saillagouse. Tel.: 04 72 03.
11. 20 gennaio 1977.

Procedura ristretta

1. État français, Direction départementale de l'équipement des Pyrénées-Orientales, 2, rue Jean Richepin, B.P. 909, F 66020 Perpignan Cedex.
2. Procedura ristretta.
3. a) R.N. 20: comuni di Porté Puymorens, Porta, Latour de Carol, Enveigt, Ur et Bourg Madame, département des Pyrénées-Orientales.
b) R.N. 20: lavori di consolidamento. Preparazione, trasporto e messa in opera di asfalto sabbia-ghiaia e di conglomerato bituminoso.
Frazione fissa: asfalto sabbia ghiaia: 38 600 t, conglomerato bituminoso: 16 900 t, totale: 55 500 t
1ª frazione condizionale: asfalto sabbia ghiaia: 46 000 t, conglomerato bituminoso: —, totale: 46 000 t
2ª frazione condizionale: asfalto sabbia ghiaia: —, conglomerato bituminoso: 21 000 t, totale: 21 000 t
totale: asfalto sabbia ghiaia: 84 600 t, conglomerato bituminoso: 37 900 t, totale: 122 500 t
c) Lotto unico costituito da una frazione fissa e da due frazioni condizionali.
d)
4. Frazione fissa: tre (3) mesi.
1ª frazione condizionale: due (2) mesi.
2ª frazione condizionale: un (1) mese.
5. Imprese congiunte e solidali.
6. a) 14 febbraio 1977, ore 18.
b) Monsieur le directeur départemental de l'équipement; per l'indirizzo vedi punto 1 (lettera raccomandata o consegna brevi manu).
c) Lingua francese.
7. 4 marzo 1977.
8. Dichiarazione conforme a quanto disposto dall'articolo 41 del «Code des marchés publics».
9. Pregio tecnico e prezzo delle prestazioni; caratteristiche del materiale destinato ai lavori.
10. Informazioni complementari possono essere richieste alla: Direction départementale de l'équipement, 8, avenue du maréchal Joffre, B.P. 909, 66020 Perpignan Cedex, tel. 61 23 86, interno 327, oppure alla: Subdivision de l'équipement, 66800 Saillagouse, tel.: 04 72 03.
11. 20 gennaio 1977.

Procedura ristretta

- | | |
|--|---|
| <p>1. Centre hospitalier regional de Lille, Francia.</p> <p>2. Raggruppamento di imprese (Code des marchés publics, RF).</p> <p>3. a) Lille, Nord, Francia.
 b) Ospedale «B» per 716 letti (67 000 m² di superficie coperta).
 c) Uno o più lotti.
 d)</p> <p>4. 38 mesi.</p> <p>5. Raggruppamento solidale (Code des marchés publics, RF).</p> <p>6. a) 1° marzo 1977.
 b) Centre hospitalier régional de Lille, 2, avenue Oscar Lambret, F 59020 Lille Cedex.
 c) Lingua francese.</p> <p>7. Luglio 1977.</p> | <p>8. Dichiarazione d'intenzione di presentare un'offerta e domanda di approvazione.
 Scheda informativa a giustificazione delle qualità e capacità (mezzi tecnici e personale).
 Dichiarazione prevista all'articolo 251.2 del Code des marchés publics (modulo allegato al decreto interministeriale del 7 ottobre 1973, GU della Repubblica francese del 28 ottobre 1973).
 Tre certificati rilasciati dai tecnici del ramo.
 Certificati rilasciati da un organismo di qualificazione e di classificazione riconosciuto dall'amministrazione.
 Elenco di referenze dell'impresa per lavori del medesimo tipo eseguiti negli ultimi tre anni.
 Giustificazione ufficiale del fatturato relativo all'ultimo triennio. Per le imprese straniere una dichiarazione conforme al modulo della GU della Repubblica francese del 10 aprile 1973, direttiva del 17 marzo 1973, in applicazione del decreto n. 73/431 della stessa data.</p> <p>9.</p> <p>10.</p> <p>11. 19 gennaio 1977.</p> |
|--|---|

Procedura ristretta

- | | |
|--|---|
| 1. Centre hospitalier regional De Lille, Francia. | 8. Dichiarazione d'intenzione di concorrere e domanda d'ammissione.
Scheda informativa attestante le qualità e capacità delle imprese (mezzi e personale).
Dichiarazione di cui all'articolo 251.2 del Code des marchés publics (RF) (conforme al modello allegato al decreto interministeriale del 7 ottobre 1973, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 28 ottobre 1973).
Tre certificati rilasciati da rappresentanti della professione.
Certificati rilasciati da un organismo di qualificazione e di classificazione riconosciuto dall'ente committente.
Referenze relative a lavori simili effettuati nel corso degli ultimi tre anni.
Stralcio ufficiale della cifra d'affari relativa agli ultimi tre esercizi.
Per le imprese straniere, una dichiarazione conforme al modello pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 10 aprile 1973, direttiva del 17 marzo 1973, per l'applicazione del decreto n. 73.431 della stessa data. |
| 2. Raggruppamento d'impresa (Code des marchés publics, RF). | 9. |
| 3. a) Lille, Nord, Francia. | 10. |
| b) Ospizio generale, seconda fase (15 000 m ²). | 11. 19 gennaio 1977. |
| c) Per uno o più lotti. | |
| d) | |
| 4. 24 mesi. | |
| 5. Raggruppamento solidale (Code des marchés publics, RF). | |
| 6. a) 1° marzo 1977. | |
| b) Centre hospitalier régional de Lille, 2, avenue Oscar Lambret, F 59020 Lille Cedex. | |
| c) Lingua francese. | |
| 7. Luglio 1977. | |

Procedura ristretta

1. The Wolverhampton Borough Council, Town Hall, North Street, UK Wolverhampton, WV1 1RG.
2. Procedura ristretta.
3. a) Lunt Estate, Wolverhampton.
b) Ammodernamento, riparazione di 98 abitazioni con relativa sistemazione ambientale (zona 2, fase 1).
c)
d)
4. 1° marzo 1978.
- 5.
6. a) 18 febbraio 1977.
b) Director of Architectural Services, Heantun House, School Street, Wolverhampton, WV3 OSJ, England.
c) Lingua inglese.
7. 18 marzo 1977.
8. — Referenze bancarie.
— Certificato del fatturato globale dell'impresa e del fatturato relativo ai lavori edili per l'ultimo triennio.
— Qualifiche professionali del personale direttivo.
— Elenco dei lavori del medesimo tipo eseguiti negli ultimi cinque anni, con specificazione dell'entità, della data e dell'ubicazione degli stessi.
— Specificazione dell'attrezzatura tecnica disponibile per l'esecuzione dei lavori.
— Indicazione del numero medio annuo di dipendenti — manodopera e personale direttivo — occupati nell'impresa negli ultimi cinque anni.
— Indicazione del personale tecnico su cui l'impresa può contare per completare il lavoro.
9. L'offerta ricevibile più bassa in gara tra quelle presentate da imprese selezionate.
10. L'appaltatore dovrà stipulare un contratto formale con la «Wolverhampton Borough Council» basato sulla «Standard Form of Building Contract», edizione ad uso delle autorità locali con elenco dei materiali, pubblicata dal «Joint Contracts Tribunal», basato su prezzi fissi.
L'ente appaltante si riserva il diritto di chiedere una cauzione pari al 5 % dell'ammontare del contratto, previa approvazione del garante da parte dell'ente appaltante.
11. 20 gennaio 1977.

Procedura ristretta

1. City Council of Kingston upon Hull, Guildhall UK-Kingston upon Hull, North Humberside, England. ratamente ed in solido la responsabilità per l'esecuzione del contratto.
2. Licitazione privata. 6. a) 11 febbraio 1977.
3. a) 151 alloggi, Bransholme N4, fase 2^a. b) The City Architect; per l'indirizzo vedi punto 1.
b) Costruzione di sovrastrutture e sottostrutture per abitazioni, oltre a lavori esterni, escluse strade e fognature. c) *Lingua inglese.*
c) Vedi punto 3 a). Tutte le prestazioni dovranno essere comprese in un solo contratto. Lotto unico. 7. Non oltre l'inizio di aprile del 1977.
d) 8. Potranno essere richieste le referenze di cui agli articoli 25 e 26 della direttiva 71/305/CEE del Consiglio.
4. 18 mesi; inizio dei lavori previsto durante il mese di luglio del 1977. 9. Vedi punto 2.
5. Qualora l'offerta ricevibile sia presentata da un consorzio di imprese ciascuna di esse dovrà impegnarsi ad assumere sepa- 10.
11. 21 gennaio 1977.

Procedura ristretta

1. City Council of Kingston upon Hull, Guildhall, UK-Kingston upon Hull, North Humberside, England. paratamente ed in solido la responsabilità per l'esecuzione del contratto.
2. Licitazione privata. 6. a) Febbraio 1977.
3. a) 138 alloggi, quartiere residenziale 22, fase 4^a, parte I. b) The City Architect; per l'indirizzo vedi punto 1. c) Lingua inglese.
- b) Costruzione di sovrastrutture e di sottostrutture per abitazioni oltre a lavori esterni escluse strade e fognature.
- c) Vedi punto 3 a). Tutte le prestazioni saranno comprese in un unico contratto. Lotto unico.
- d) 7. Non oltre la fine di marzo 1977.
4. 17 mesi; inizio dei lavori previsto nel mese di luglio del 1977. 8: Potranno essere richieste le referenze di cui agli articoli 25 e 26 della direttiva 71/305/CEE del Consiglio.
5. Qualora l'offerta ricevibile sia presentata da un consorzio di imprese, ciascuna di esse dovrà impegnarsi ad assumere se- 9.
- 10.
11. 21 gennaio 1977.

Procedura ristretta (1)

1. London Borough of Lewisham, Lewisham Town Hall, UK-London SE6 4RJ. edition (July 1976 revision), commonly known as RIBA contract.
2. Restricted invitation to tender. 6. (a) 4 February 1977.
3. (a) Erection of 42 old-peoples flats and two wardens houses at Venner Road, London SE26. (b) Borough Architect, London Borough of Lewisham, Capital House, 47 Rushey Green, UK-London SE6 4BA.
- Approximately £600 000 in value. (c) English.
- (b) The nature of the work is general contracting involving coordination of all subcontracts. The main subcontracts are for engineering services whose combined value approximates to 18 % of the whole. 7. 7 February 1977.
- (c) 8. As Article 25 (a), (b) and (c) and Article 26 (a), (b), (c), (d) and (e) of Council Directive 71/305/EEC.
- (d) 9. Lowest acceptable offer in competition among selected contractors.
4. 18 months. 10.
5. Joint Contracts Tribunal standard form of building contract, local authorities' edition with quantities 1963 11. 25 January 1977.

(1) Vedi direttiva 71/305/CEE del Consiglio, articolo 12, paragrafo 3, e articolo 15 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 8).